

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(Nn. 1980, 584, 701 e 1212-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE LAI)

Comunicata alla Presidenza il 14 novembre 1986

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Revisione delle aliquote dell'imposta sulle successioni
e donazioni (n. 1980)

presentato dal Ministro delle Finanze
di concerto col Ministro del Tesoro
e col Ministro del Bilancio e della Programmazione economica

(V. Stampato Camera n. 3484)

*approvato dalla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro)
della Camera dei deputati
nella seduta del 2 ottobre 1986*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 ottobre 1986*

Disposizioni modificative in materia di imposte sulle
successioni e donazioni (n. 584)

d'iniziativa dei senatori **DIANA, DE CINQUE, BERLANDA, TRIGLIA,
PADULA, RUBBI, BALDI, SANTALCO, BERNASSOLA, VETTORI e
MEZZAPESA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 1984

Modifiche in materia di imposte sulle successioni e donazioni
(n. 701)

d'iniziativa dei senatori **FONTANARI, BRUGGER, MITTERDORFER
e FOSSON**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 1984

Modifiche alle norme riguardanti le imposte sulle successioni
e donazioni (n. 1212)

d'iniziativa dei senatori **RUFFINO, MANCINO, ALIVERTI, COCO,
COSTA, DI LEMBO, LIPARI, CURELLA, D'AMELIO, MELANDRI,
CASTELLI, MEZZAPESA, BALDI, NERI, LAPENTA, PATRIARCA,
BOGGIO, PINTO Michele, SAPORITO, DEGOLA, CENGARLE, IANNI,
CONDORELLI, RUBBI, D'AGOSTINI, COLOMBO Vittorino (V.),
MASCARO, VENTURI, BERLANDA, CAMPUS, FERRARA Nicola,
CODAZZI e CECCATELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 1985

ONOREVOLI SENATORI. — Attualmente l'imposta sulle successioni e donazioni è gravosa ed iniqua.

La complessità della liquidazione e la suddivisione e duplicità delle aliquote — sia per l'imposta sul valore globale dell'asse ereditario (per successioni devolute al coniuge e tra ascendenti e discendenti), sia per l'imposta sulle quote devolute a fratelli e sorelle ed affini in linea retta, altri parenti, estranei — suggeriscono la necessità e l'urgenza di una modificazione in meglio delle norme che regolano la materia.

La 6^a Commissione aveva iniziato l'esame di tre disegni di legge d'iniziativa parlamentare tendenti a riordinare la normativa vigente:

il disegno di legge n. 584, presentato dai senatori Diana, De Cinque, Berlanda, Triglia ed altri, che si occupa essenzialmente dei patrimoni immobiliari agricoli, colpiti pesantemente dalle conseguenze fiscali relative alla svalutazione monetaria a causa della prolungata inflazione;

il disegno di legge n. 701, presentato dai senatori Fontanari, Brugger, Mitterdorfer e Fosson, che, oltre a considerare l'imposizione fiscale sulle successioni interessanti i patrimoni costituiti da terreni agricoli e boschi montani e collinari, introduce agevolazioni per le imprese artigiane e commerciali;

il disegno di legge n. 1212, presentato dai senatori Ruffino, Mancino, Aliverti ed altri, che tratta in modo più generale il problema fiscale delle successioni, rivedendo organicamente il testo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, proponendo, altresì, l'esenzione per la casa di abitazione trasmessa al coniuge, agli ascendenti ed ai discendenti in linea retta conviventi.

La discussione dei disegni di legge citati fu sospesa in attesa di un disegno di legge annunciato dal Governo.

Detto disegno di legge è stato presentato alla Camera dei deputati, che lo ha approva-

to con modifiche, ed ora viene sottoposto all'Assemblea dopo approfondito esame presso la 6^a Commissione.

Il provvedimento in questione, così come è stato approvato dalla Camera dei deputati, ancorchè emendato rispetto al testo del Governo, non propone una innovazione globale della imposta sulle successioni e donazioni, ma si limita a modificare alcune norme della vigente legge, predisponendo una nuova tariffa delle aliquote ed aumentando alcuni massimali di esenzione.

L'articolo 1 razionalizza le aliquote rendendo la tassazione completamente aderente ai valori economici attuali. Eleva, altresì, il limite di esenzione generalizzata da lire 30 milioni a lire 120 milioni ai fini della applicazione dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario.

L'articolo 2 eleva da lire 30 milioni a lire 120 milioni l'esenzione prevista dalla lettera e) dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, agli effetti dell'INVIM (imposta sull'incremento di valore degli immobili).

L'articolo 3 adegua il massimale di imponibile stabilito dall'articolo 33 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, elevandolo da lire 50 milioni a lire 200 milioni, ai fini della riduzione del 40 per cento dell'imposta dovuta per i fondi rustici devoluti agli eredi in linea retta, al coniuge ed ai fratelli del *de cuius* che si dedicano alla coltivazione della terra e all'allevamento del bestiame.

Detta disposizione si applica anche alle successioni — devolute a favore del coniuge e dei parenti in linea retta entro il terzo grado — di imprese artigiane familiari, per l'imposta relativa agli immobili, o parte di immobili, adibiti all'esercizio delle attività dell'impresa artigiana.

L'articolo 4 eleva da lire 10 milioni a lire 40 milioni il limite di esenzione di cumulo ai figli naturali non riconosciuti. Eleva, altresì, da lire 500.000 a lire 2 milioni, il limite per spese funerarie. Eleva, inoltre, da lire 50

milioni a lire 100 milioni, l'attivo globale netto esente per imposte pagate all'estero relative a successioni. Eleva, infine, da lire 15 milioni a lire 50 milioni di massimo valore globale dell'asse ereditario lordo, il limite per l'esonero dalla dichiarazione per le successioni devolute al coniuge o a parenti in linea retta, in assenza di beni immobili o diritti reali immobiliari.

L'articolo 5 prevede la copertura finanziaria per l'onere del disegno di legge, mediante riduzione di stanziamenti di bilancio.

L'articolo 6 stabilisce l'applicazione delle norme del disegno di legge alle successioni apertesi ed alle donazioni poste in essere a partire dal 1° luglio 1986. Per le successioni aperte e le donazioni poste in essere anteriormente a tale data si prevede una riduzione del 30 per cento del valore accertato, sempre che non sia intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile.

**

La Commissione, pur riconoscendo l'urgenza di varare il provvedimento, per le aspettative che esso suscita nel Paese, si è fatta carico, a maggioranza e su proposta del Governo, del relatore e di alcuni senatori, di approvare alcuni emendamenti, che hanno certamente migliorato la normativa in di-

sione. Basta ricordare che restava aperto il problema della valutazione degli immobili ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, che sarebbe rimasta difforme da quella adottata per l'imposta di registro secondo il nuovo testo unico in vigore dal 1° luglio 1986, con tutte le conseguenze di effetti perversi relativi all'INVIM.

Detto problema è stato risolto, su suggerimento del relatore, con due emendamenti del Governo che la Commissione ha approvato all'unanimità e che consentono anche per l'imposta sulle successioni e donazioni una valutazione degli immobili uguale a quella prevista dal testo unico sull'imposta di registro.

Il provvedimento in discussione, benché non soddisfi tutte le necessità di riforma della imposta sulle successioni e donazioni, contiene comunque risposte positive alle richieste, da più parti avanzate, di ridimensionamento delle aliquote e di elevazione del limite di esenzione (portato a lire 120 milioni, anche agli effetti dell'INVIM), oltre alla riduzione d'imposta per i patrimoni agricoli ed artigiani.

Propongo agli onorevoli senatori l'approvazione del disegno di legge n. 1980 nel testo accolto dalla Commissione, con assorbimento dei disegni di legge nn. 584, 701 e 1212.

LAI, relatore

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge n. 1980

(Estensore DE CINQUE)

15 ottobre 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Rileva inoltre l'opportunità di estendere all'imposta sulle successioni e donazioni il sistema di valutazione degli immobili già adottato per l'imposta di registro, assicurandone l'efficacia anche per gli atti rogati anteriormente alla data del 1° luglio 1986, con le stesse procedure previste per l'imposta di registro e coordinandola con la disposizione agevolativa già introdotta per le controversie pendenti; e ciò al fine di evitare un diverso trattamento dello stesso immobile in relazione al tipo di trasferimento posto in essere.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore Noci)

a) sul disegno di legge n. 1980

22 ottobre 1986

La Commissione, per quanto di propria competenza, esprime un parere favorevole sul disegno di legge e contrario sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, in quanto essi comportano oneri eccessivi, di cui non viene reperita la copertura finanziaria.

b) sul testo proposto dalla Commissione di merito per il disegno di legge n. 1980

(Estensore Noci)

11 novembre 1986

La Commissione, esaminato il testo proposto dalla Commissione di merito, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole condizionatamente alla riformulazione del comma di copertura nel modo seguente:

«All'onore derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1986 e in annue lire 225 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989, si provvede per l'anno 1986 mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Attenuazione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni" e per il triennio 1987-89 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, all'uopo utilizzando quanto a lire 210 miliardi per il 1987 e lire 225 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, lo specifico accantonamento "Attenuazione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni" e quanto a lire 15 miliardi per il 1987 quota parte dell'accantonamento "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria"».

La Commissione fa altresì osservare che il riferimento di copertura alla proiezione triennale 1987-1989 del fondo globale di parte corrente può avere corso ma, come è avvenuto in casi analoghi, è legato ovviamente alla conferma in via definitiva della legge finanziaria per il 1987, in relazione agli importi di cui agli accantonamenti imputati a copertura.

DISEGNO DI LEGGE N. 1980

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. La tariffa delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, come modificata dall'articolo 32 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è sostituita dalla seguente:

DISEGNO DI LEGGE N. 1980

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

*Identico.***IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI***Aliquote e percentuali per scaglioni*

VALORE IMPONIBILE (scaglioni in milioni di lire)	a) ALIQUOTE SUL VALORE GLOBALE DELL'ASSE EREDITARIO NETTO	b) ALIQUOTE SULLE QUOTE DI EREDITÀ E SULLE DONAZIONI		
		Fratelli e sorelle e affini in linea retta	Altri parenti fino al quarto grado e affini fino al terzo grado	Altri soggetti
Oltre 5 fino a 60	—	—	3	6
Oltre 60 fino a 120	—	3	5	8
Oltre 120 fino a 200	3	6	9	12
Oltre 200 fino a 400	7	10	13	18
Oltre 400 fino a 800	10	15	19	23
Oltre 800 fino a 1.500	15	20	24	28
Oltre 1.500 fino a 3.000	22	24	26	31
Oltre 3.000	27	25	27	33

Art. 2.

1. Nel primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, quale modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 694, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) degli immobili trasferiti per causa di morte il cui valore complessivo agli effetti dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto non sia superiore a lire 120 milioni ».

Art. 2.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

1. L'articolo 33 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è sostituito dal seguente:

«Art. 33 - Nelle successioni in linea retta e a favore del coniuge, dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare dell'imposta relativa a fondi rustici, comprese le costruzioni rurali, anche se non insistenti sul fondo, devoluti a favore di agricoltori coltivatori diretti è ridotto del quaranta per cento; la riduzione si applica fino a lire duecento milioni del valore di tali beni e alle condizioni previste dall'articolo 25, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688, e dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 694.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nelle successioni a favore del coniuge e dei parenti in linea retta entro il terzo grado, di imprese artigiane familiari come definite dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e dall'articolo 230-bis del codice civile, per l'imposta relativa agli immobili, o parte di immobili, adibiti all'esercizio dell'attività».

Art. 4.

1. Il limite di 10 milioni di lire, di cui al terzo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è elevato a 40 milioni di lire.

2. Il limite di 500 mila lire, di cui al secondo comma dell'articolo 17 del suddetto decreto, è elevato a 2 milioni di lire.

3. Il limite di 50 milioni di lire, di cui all'articolo 19, lettera b), del suddetto decreto, è elevato a 100 milioni di lire.

4. Il limite di 15 milioni di lire, di cui all'articolo 36, terzo comma, del suddetto decreto, è elevato a 50 milioni di lire.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 3.

1. *Identico*:

«Art. 33 - Nelle successioni e nelle donazioni a favore dei parenti in linea retta, del coniuge, dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare dell'imposta relativa a fondi rustici, comprese le costruzioni rurali, anche se non insistenti sul fondo, devoluti o donati a favore di agricoltori coltivatori diretti è ridotto del quaranta per cento; la riduzione si applica fino a lire duecento milioni del valore di tali beni e alle condizioni previste dall'articolo 25, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688, e dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 694.

Identico».

Art. 4.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 5.

1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - (*Attivo ereditario*). — L'attivo ereditario è costituito da tutti i beni e i diritti trasferiti per causa di morte, ad esclusione di quelli non soggetti all'imposta ai sensi degli articoli 2 e 3.

Nell'attivo si considerano compresi denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore complessivo netto dell'asse ereditario detratto un ammontare pari a quello degli scaglioni non assoggettabili a imposta, anche se dichiarati per un importo minore, salvo che siano dichiarati e analiticamente indicati in inventario per il minore importo idoneamente dimostrato.

Si considera mobilia l'insieme dei mobili destinati all'uso o all'ornamento delle abitazioni, compresi i beni di valore artistico non facenti parte delle collezioni di cui all'articolo 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089».

Art. 6.

1. Nel terzo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, alla lettera d) le parole «duecentomila» e «centomila» sono rispettivamente sostituite con le parole «un milione» e «cinquecentomila».

Art. 7.

1. Nel primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, dopo la parola «imprese» è aggiunta l'espressione «o di attività professionale».

Art. 8.

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

26 ottobre 1972, n. 637, sono aggiunti i seguenti:

«Non sono sottoposti a rettifica il valore degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a sessanta volte il reddito dominicale risultante in catasto, e, per i fabbricati, a ottanta volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, nè i valori della nuda proprietà e dei diritti reali di godimento sugli immobili dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma dell'articolo 20. Ai fini della disposizione del presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi hanno effetto per le successioni aperte e per le donazioni poste in essere dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione dei decreti previsti dagli articoli 87 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. La disposizione non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria.

I moltiplicatori di sessanta e ottanta volte possono essere modificati, in caso di sensibili divergenze dai valori di mercato, con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Le modifiche hanno effetto per le successioni aperte e per le donazioni poste in essere dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto.».

Art. 9.

1. Per i beni e i diritti di cui al quinto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, come modificato dall'articolo 8 della presente legge, la sanzione stabilita nel primo comma dell'articolo 51 dello stesso decreto si applica anche se la differenza tra il valore dichiarato e quello definitivamente determinato non è superiore al quarto di questo.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1986 ed in lire 215 miliardi annui per ciascuno degli anni 1987 e 1988, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando quanto a lire 10 miliardi per il 1986, 200 miliardi per il 1987 e 200 miliardi per il 1988 lo specifico accantonamento «Attenuazione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni» e quanto a lire 15 miliardi per il 1987 e 15 miliardi per il 1988 quota parte dell'accantonamento «Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle successioni apertesi e alle donazioni poste in essere a partire dal 1° luglio 1986. Per le successioni aperte e le donazioni poste in essere anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non sia già intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile, il valore stesso potrà essere determinato per adesione con una riduzione pari al 30 per cento del valore accertato dall'Ufficio, purchè l'imposta calcolata sul valore così determinato non risulti inferiore a quella che sarebbe dovuta ai sensi della presente legge sul complessivo valore accertato.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 10.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1986 ed in lire 225 miliardi annui per ciascuno degli anni 1987 e 1988, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando quanto a lire 10 miliardi per il 1986, 200 miliardi per il 1987 e 200 miliardi per il 1988 lo specifico accantonamento «Attenuazione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni» e quanto a lire 25 miliardi per il 1987 e 25 miliardi per il 1988 quota parte dell'accantonamento «Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria».

2. *Identico.*

Art. 11.

Identico.

DISEGNO DI LEGGE n. 584

D'INIZIATIVA DEI SENATORE DIANA ED ALTRI

Art. 1.

Per le successioni apertesì e le donazioni fatte dopo l'entrata in vigore della presente legge, la tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, modificata dall'articolo 32 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è sostituita dalla seguente:

IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI*Aliquote e percentuali per scaglioni*

VALORE IMPONIBILE (scaglioni, in milioni di lire)	a) Aliquote sul valore globale dell'asse ereditario netto	b) Aliquote sulle quote di eredità e sulle donazioni		
		Fratelli e sorelle e affini in linea retta	Altri parenti fino al 4° grado e affini fino al 3° grado	Altri soggetti
oltre 4 fino a 8	—	—	—	3
oltre 8 fino a 14	—	—	3	4
oltre 14 fino a 20	—	3	4	6
oltre 20 fino a 60	—	5	7	10
oltre 60 fino a 120	—	8	11	15
oltre 120 fino a 200	3	9	12	17
oltre 200 fino a 400	5	11	15	20
oltre 400 fino a 700	8	12	17	22
oltre 700 fino a 1.000	11	14	19	24
oltre 1.000 fino a 1.400	15	15	20	25
oltre 1.400 fino a 2.000	19	16	21	26
oltre 2.000 fino a 2.800	23	17	22	27
oltre 2.800 fino a 4.000	27	18	23	28
oltre 4.000	31	19	24	29

Art. 2.

Nelle successioni in linea retta e a favore del coniuge, dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare dell'imposta relativa ai fondi rustici, comprese le costruzioni rurali, è ridotta del 50 per cento per i fondi rustici, comprese le costruzioni rurali, devoluti a favore di agricoltori a titolo principale e coltivatori diretti, alle condizioni previste, rispettivamente, dagli articoli 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e dall'articolo 25, primo comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modifiche. Il beneficio predetto è esteso agli eredi che dichiarino, nella denuncia di successione, di voler conseguire i suddetti requisiti e che entro il triennio producano apposita certificazione.

La riduzione d'imposta di cui al comma precedente si applica, in ogni caso, agli eredi che mantengano indiviso il terreno agricolo e non ne mutino la destinazione agricola prima che siano decorsi dieci anni dalla data di apertura della successione.

L'inosservanza delle condizioni di cui ai precedenti commi determina la corresponsione dell'imposta nella misura ordinaria e di una soprattassa pari al doppio di tale imposta.

Art. 3.

L'articolo 33 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è soppresso.

Art. 4.

I fondi rustici, comprese le costruzioni rurali, devoluti per successioni apertesi e donazioni fatte dopo l'entrata in vigore della presente legge, non sono soggetti ad accertamento se il valore dichiarato risulta determinato moltiplicando le tariffe di reddito dominicale catastale per appositi coefficienti stabiliti, ogni biennio, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Gli interessati possono richiedere, nella denuncia di successione o nell'atto di donazione, che la tassazione sia effettuata sul valore venale secondo le norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e successive modificazioni.

Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano per la valutazione delle aree fabbricabili.

Art. 5.

L'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente:

« Le successioni e le donazioni tra ascendenti, discendenti e coniugi aventi per oggetto boschi costituiti, ovvero ricostituiti o migliorati in territori montani o collinari sotto la sorveglianza dell'autorità forestale secondo la vigente legislazione, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni ».

DISEGNO DI LEGGE n. 701

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FONTANARI ED ALTRI

Art. 1.

Per le successioni apertesi e le donazioni fatte dopo l'entrata in vigore della presente legge, la tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, come sostituita dall'articolo 32 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è sostituita dalla seguente:

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

Aliquote e percentuali per scaglioni

VALORE IMPONIBILE (scaglioni in milioni di lire)				a) Aliquote sul valore globale dell'asse ered. netto	b) Aliquote sulle quote di eredità e sulle donazioni		
					Fratelli e sorelle e affini in linea retta	Altri parenti fino al quarto grado ed affini fino al terzo grado	Altri soggetti
Oltre	1	fino a	10	—	—	—	3
Oltre	10	fino a	15	—	—	3	4
Oltre	15	fino a	20	—	3	4	6
Oltre	20	fino a	55	—	5	7	10
Oltre	55	fino a	105	—	8	11	15
Oltre	105	fino a	150	3	9	12	17
Oltre	150	fino a	250	5	11	15	20
Oltre	250	fino a	400	8	12	17	22
Oltre	400	fino a	550	11	14	19	24
Oltre	550	fino a	750	15	15	20	25
Oltre	750	fino a	1.050	19	16	21	26
Oltre	1.050	fino a	1.450	23	17	22	27
Oltre	1.450	fino a	2.000	27	18	23	28
Oltre	2.000			31	19	24	29

Entro il mese di febbraio di ciascun anno, a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze provvede, con proprio decreto, alla variazione degli importi dei valori imponibili della suesposta tabella, in misura pari alla variazione dell'indice medio ISTAT di base per il calcolo della variazione dell'equo canone registratasi nel corso dell'anno precedente.

Art. 2.

L'articolo 33 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è sostituito dal seguente:

« Nelle successioni in linea retta e a favore del coniugè, dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare dell'imposta relativa a fondi rustici, comprese le costruzioni rurali e le strutture di lavorazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli di propria produzione, è ridotto del 75 per cento per i fondi rustici, comprese le costruzioni rurali e le strutture di lavorazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli di propria produzione, devoluti a favore di coltivatori diretti, alle condizioni previste dall'articolo 25, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688.

Il beneficio predetto è esteso agli eredi che dichiarino, nella denuncia di successione, di voler conseguire i suddetti requisiti e che entro il triennio dalla successione producano apposita certificazione; per gli eredi minorenni l'impegno sopradescritto interviene al compimento della maggiore età.

L'inosservanza delle condizioni di cui al comma precedente determina la corresponsione dell'imposta nella misura ordinaria e di una soprattassa pari al doppio di tale imposta ».

Art. 3.

Nelle successioni in linea retta e a favore del coniugè, dei fratelli e delle sorelle,

l'ammontare dell'imposta relativa ai fondi rustici, comprese le costruzioni rurali e le strutture di lavorazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti di propria produzione, è ridotto del 50 per cento per i fondi rustici, comprese le costruzioni rurali e le strutture di lavorazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli di propria produzione, devoluti a favore di agricoltori a titolo principale, alle condizioni previste dagli articoli 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Il beneficio predetto è esteso agli eredi che dichiarino, nella denuncia di successione, di voler conseguire i suddetti requisiti e che entro il triennio dalla successione producano apposita certificazione; per gli eredi minorenni l'impegno sopradescritto interviene al compimento della maggiore età.

La riduzione di imposta di cui al primo comma si applica, in ogni caso, agli eredi che mantengano indiviso il terreno agricolo e non ne mutino la destinazione agricola prima che siano decorsi dieci anni dalla data di apertura della successione; tale impegno deve essere espresso nella denuncia di successione e trascritto nei pubblici registri.

Ai soggetti indicati ai commi precedenti si applicano altresì i benefici previsti dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688.

L'inosservanza delle condizioni di cui ai commi secondo e terzo determina la corresponsione dell'imposta nella misura ordinaria e di una soprattassa pari al doppio di tale imposta.

Art. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dai seguenti:

« Le successioni e le donazioni tra ascendenti, discendenti e coniugi aventi per oggetto boschi costituiti, ovvero ricostituiti o

migliorati in territori montani o collinari sotto le direttive dell'autorità forestale secondo la vigente legislazione, sono esenti dalla imposta sulle successioni e donazioni.

Il beneficio predetto è esteso agli eredi che dichiarino, nella denuncia di successione, di voler attuare opere di ricostituzione o miglioramento dei boschi sotto la direzione dell'autorità forestale secondo la vigente legislazione e ne producano entro il triennio dalla successione apposita certificazione.

L'inosservanza delle condizioni di cui al comma precedente determina la corresponsione dell'imposta nella misura ordinaria e di una soprattassa pari al doppio di tale imposta ».

Art. 5.

Il penultimo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è sostituito dal seguente:

« Se l'ultima residenza del defunto non è nota o era all'estero la competenza è comunque attribuita all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova la maggior parte dei beni soggetti ad imposta ».

Art. 6.

I benefici di cui all'articolo 3 si applicano altresì nelle successioni in linea retta e a favore del coniuge, dei fratelli e delle sorelle, relativamente ai mezzi di produzione, compreso il valore dell'avviamento, delle piccole imprese artigiane e commerciali, qualora gli eredi subentrino o si impegnino a subentrare nella titolarità dell'esercizio artigianale o commerciale devoluto in successione e che entro il triennio dalla successione producano apposita certificazione. Per gli eredi minorenni l'impegno sopraddescritto interviene al compimento della maggiore età.

L'inosservanza delle condizioni di cui al precedente comma determina la corresponsione dell'imposta nella misura ordinaria e di una soprattassa pari al doppio di tale imposta.

Sono considerate piccole imprese artigianali o commerciali quelle che abbiano prodotto e dichiarato nell'anno antecedente all'apertura della successione un reddito netto d'impresa non superiore al valore di lire 8.500.000 ragguagliato all'anno 1984, aggiornato annualmente con decreto del Ministro delle finanze in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT registratasi nel corso dell'anno precedente.

DISEGNO DI LEGGE n. 1212

D'INIZIATIVA DEI SENATORI RUFFINO ED ALTRI

Art. 1.

L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. - (*Esenzioni*). — Sono esenti dall'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni e quelli a favore di enti pubblici, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, nonché di altri enti con personalità giuridica, senza fini di lucro, che abbiano come scopo esclusivo o prevalente l'assistenza, la beneficenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione, il culto religioso o altre finalità di pubblica utilità.

I trasferimenti a favore di enti pubblici e privati, diversi da quelli indicati nel comma precedente, senza fini di lucro, sono esenti dalla imposta qualora siano stati espressamente disposti per le finalità di cui al comma medesimo.

Nell'ipotesi di cui al secondo comma l'ente beneficiario deve dimostrare, a richiesta del competente ufficio del registro, entro cinque anni dalla data di apertura della successione o dalla data della donazione, di avere impiegati i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro vendita o cessione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore o dal donante. In mancanza di tale dimostrazione esso decade dall'esenzione ed è tenuto al pagamento dell'imposta, con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata.

Per gli enti pubblici esteri e per le fondazioni e associazioni costituite all'estero le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione di reciprocità.

Sono altresì esenti dall'imposta i trasferimenti a favore del coniuge e degli ascendenti o discendenti conviventi limitatamente alla casa di abitazione a condizione che

l'erede sia residente e domiciliato in essa e che il valore dell'immobile non sia superiore a lire 200 milioni.

Sono, infine, esenti dall'imposta i trasferimenti di azienda a favore dei discendenti facenti parte dell'impresa familiare ».

Art. 2.

Al terzo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, le parole: « dieci milioni » sono sostituite dalle seguenti: « cinquanta milioni ».

Art. 3.

L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è sostituito dal seguente:

« Art. 8. - (*Attivo ereditario*). — L'attivo ereditario è costituito da tutti i beni e i diritti trasferiti per causa di morte, ad esclusione di quelli non soggetti all'imposta ai sensi degli articoli 2 e 3.

Nell'attivo si considerano compresi denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore complessivo netto dell'asse ereditario detratte le fasce esenti di cui alla tariffa allegata, anche se dichiarati per un importo minore, salvo che siano dichiarati e analiticamente indicati in inventario per il minore importo idoneamente dimostrato.

Si considera mobilia l'insieme dei mobili destinati all'uso o all'ornamento delle abitazioni, compresi i beni di valore artistico non facenti parte delle collezioni di cui all'articolo 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 ».

Art. 4.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, sono sostituiti dai seguenti:

« Si considerano compresi nell'attivo ereditario i beni e i diritti soggetti ad imposta che siano stati trasferiti a terzi a titolo one-

roso negli ultimi tre mesi di vita del defunto, salvo che il decesso sia avvenuto per sinistro o a seguito di calamità.

La disposizione del precedente comma non si applica per i beni e i diritti la cui produzione o commercio rientra nell'attività propria dell'impresa o della professione esercitata dal defunto ».

Art. 5.

Nel terzo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera c) la parola « sei » è sostituita con la parola « tre »;

2) alla lettera d) le parole « duecentomila » e « centomila » sono rispettivamente sostituite con le parole « un milione » e « cinquecentomila ».

Art. 6.

All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 9) i crediti verso lo Stato e gli enti locali ».

Art. 7.

Al primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, dopo la parola « imprese » è aggiunta l'espressione « o di attività professionale ».

Art. 8.

All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Sono ammessi in deduzione i debiti di qualsiasi natura derivanti da responsabilità civile del defunto ».

Art. 9.

Nel secondo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, la parola « cinquecentomila » è sostituita con le parole « tre milioni ».

Art. 10.

La lettera a) dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è soppressa.

Nella lettera b) dello stesso articolo 19 le parole « cinquanta milioni » sono sostituite con le parole « duecentocinquanta milioni » e le parole « un terzo » con le parole « la metà ».

Art. 11.

Dopo l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è aggiunto il seguente:

« Art. 19-bis. - (*Non applicabilità dell'imposta comunale sull'incremento di valore*). — L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, non si applica in presenza di trasferimento di beni immobili per successione ».

Art. 12.

Nel secondo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, dopo le parole « riguardo alla » sono inserite le parole « più recente ».

Art. 13.

Dopo il primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è aggiunto il seguente:

« L'adesione può essere espressa dai singoli eredi o legatari anche in tempi differenti e con forme di consenso diverse dalla sottoscrizione, secondo modalità stabilite dall'Amministrazione finanziaria ».

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 14.

Al terzo comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, la parola « quindici » è sostituita con la parola « settantacinque ».

Art. 15.

La tariffa sull'imposta sulle successioni e donazioni allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è sostituita con la seguente:

TARIFFA

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

Aliquote e percentuali per scaglioni

VALORE IMPONIBILE (scaglioni in milioni di lire)		Aliquote sul valore globale dell'asse ereditario	Fratelli sorelle e affini in linea diretta	Altri parenti fino al quarto grado e affini fino al terzo grado	Altri soggetti
fino a	10 . . .	—	—	—	3
da	10 a 17,5 . .	—	—	3	4
da	17,5 a 25 . .	—	3	4	6
da	25 a 50 . .	—	5	7	10
da	50 a 100 . .	—	7	10	13
da	100 a 150 . .	—	8	11	15
da	150 a 250 . .	2	9	12	17
da	250 a 500 . .	4	11	14	19
da	500 a 750 . .	7	12	16	21
da	750 a 1.000 . .	10	14	18	24
da	1.000 a 1.500 . .	15	15	21	28
da	1.500 a 2.000 . .	20	20	24	30
oltre	2.000	27	22	27	32

Art. 16.

Entro il mese di febbraio di ciascun anno a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze provvede con proprio decreto alla variazione degli importi indicati nei singoli articoli e nella tariffa di cui alla presente legge in misura pari alla variazione dell'in-

dice ISTAT assunto per il calcolo della variazione dell'equo canone registrato nel corso dell'anno precedente.

Art. 17.

La presente legge si applica alle successioni apertesi o non ancora definite dopo il 1° luglio 1985.